

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CAGGIANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 14/04/2021

FATTO

Il ricorrente, cointestatario di tre buoni fruttiferi emessi nel 1989 e appartenenti alla serie Q [serie P rettificata in Q,], lamenta a mezzo rappresentante volontario che, in sede di riscossione dei titoli, l'intermediario avrebbe riconosciuto rendimenti inferiori rispetto a quelli attesi sulla base delle indicazioni riportate a tergo dei buoni, con particolare riferimento all'ultimo decennio.

L'intermediario ha eccepito in primo luogo l'irricevibilità della domanda, in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, con la sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", nella specie avvenuta nel 1989. Osserva in particolare che il comportamento di cui si discute è relativo alla consegna dei titoli, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore l'affidamento circa la durata trentennale dei medesimi; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato" (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20).

Afferma inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro.



Sul punto, sottolinea che i titoli oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente; al riguardo svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo (*ex multis*, D.P.R. n. 156/1973, D.L. n. 269/2003), ponendone in luce gli aspetti di specialità. In relazione a tanto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati, per l'appunto, da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Rileva inoltre, "come ulteriore causa di inammissibilità, che nel reclamo allegato il ricorrente fa riferimento ad un solo Buono (n. XX0.834), aggiungendo gli altri due alle richieste del presente ricorso [nella specie, i nn. X95 e X32, ndr].

Il cliente omette altresì di allegare una delle copie fronte retro, che sulla base della documentazione prodotta potrebbe essere proprio quella relativa al suddetto Buono n. XX0.834".

Ciò posto, nel merito, evidenzia che i buoni in esame appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q" istituita con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 28/6/1986; la tabella dei rendimenti allegata al decreto indicava i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%).

Il rendimento della serie in esame, in particolare, è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

La resistente, inoltre, ritiene di aver agito conformemente alle disposizioni del decreto di emissione; soggiunge che le difformità riscontrate dal ricorrente sarebbero attribuibili al criterio con il quale è stata applicata la ritenuta fiscale o l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Infatti, in virtù di quanto stabilito dal D.L. n° 556 del 19/9/1986 i buoni emessi dall'1/09/1987 al 23/6/1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%. Tale ritenuta è stata soppressa dal D. Lgs n° 239 dell'1/4/1996 introduttivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, per quanto concerne gli interessi resi dal risparmio postale, sempre nella misura del 12,50%. Gli interessi maturati sui BBFF emessi dal 21/9/1986 sono quindi capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale mentre quelli maturati su buoni emessi a partire dall'1/1/1997 sono invece capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. Precisa che sulla stessa linea è il parere di Cassa Depositi e Prestiti espresso in risposta ad un sottoscrittore di buoni della stessa tipologia di quella in ricorso che contestava i rendimenti liquidati dall'intermediario. In particolare, nel citato parere è riportato che la ritenuta da applicarsi ai sensi dell'art. 2 del citato d.l. n. 556 del 1986 continua ad essere quella del 12,50%.

Richiama, infine, a supporto delle proprie argomentazioni, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020.

Il cliente rileva nelle repliche di aver presentato reclamo in relazione a tutti i buoni oggetto di controversia, come da documentazione allegata in copia.

Afferma poi, con riferimento all'eccezione di incompetenza temporale, che la stessa è "priva di fondamento" in quanto il ricorso non ha ad oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati.

Con riferimento all'eccezione di incompetenza *ratione materiae*, richiama numerose norme (*ex multis*, D.P.R. 144/2001) per evidenziare come la materia de qua sia attratta ex se



nell'ambito di competenza dell'ABF.

Nel merito, afferma che i buoni in controversia “sono stati emessi successivamente all’emanazione del decreto ministeriale del 13.6.1986, utilizzando il modello della serie “P” su cui è stato apposto un timbro recante l’indicazione della serie “Q/P” e dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In relazione al periodo successivo spetterebbe, pertanto, il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono”.

Richiama, a supporto, le considerazioni espresse da Cass. SS. UU., pronuncia n. 13979/2007, e Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di rimborso di 3 BFP della serie P successivamente trasformata in Q secondo le condizioni riportate sul retro.

I tre buoni sono stati emessi nel 1989, quindi in data successiva al DM 13 6 1986.

Il Collegio intende in primo luogo prendere in considerazione le 2 eccezioni preliminari della resistente, ritenuta già superata la asserita mancanza di reclamo circa 2 buoni, sulla scorta di quanto depositato dall’attore con il ricorso e con le repliche.

Per rigettarle le 2 eccezioni preliminari, il Collegio richiama l’orientamento consolidato dell’Arbitro, secondo il quale la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi non ha ad oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, decisione Collegio di Milano n. 478 del 28 gennaio 2014).

Rileva poi che l’orientamento consolidato dell’ABF considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; inoltre, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia e in un’ottica di effettività della tutela del cliente, l’Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell’art. 2 D.P.R.. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5673/2013).

Tanto premesso, nel merito la domanda qui proposta deve essere accolta nei termini che seguono.

Originariamente della serie “P”, i buoni riportano i timbri di variazione della serie (da “P” a “Q”) ma non dei tassi, riguardo i quali consta solo un timbro con la dicitura:

“I tassi sono suscettibili di variazione a norma di legge”;

“L’ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell’emissione”.

Il ricorrente ha domandato nel ricorso, come in sede di reclamo, l’applicazione dei rendimenti originariamente previsti per il periodo dal 21° al 30° anno, con espresso riferimento all’importo in valore assoluto (Lit. 1.290.751 bimestrali per ciascuno dei buoni) indicato nella stampigliatura sul retro dei titoli

La resistente si è difesa affermando di aver calcolato il valore di rimborso sulla base di quanto indicato sui moduli cartacei dei buoni appartenenti alla serie Q, in quanto, in assenza di timbri correttivi, per i buoni in questione è stato regolarmente utilizzato il modulo cartaceo della Serie “Q” e quindi che nessun errore sarebbe stato commesso in fase di emissione.

Il Collegio ha esaminato i 3 BFP ed ha rilevato che sul fronte dei buoni è stata corretta la serie da P a Q, e che sul retro, a differenza di quanto sostenuto dalla resistente, è stato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

apposto un timbro correttivo con l'indicazione dei tassi di interesse dal 1° al 20° anno. Nulla invece è stato precisato in riferimento ai tassi di interesse da applicarsi dal 21° al 30° anno, per cui deve ritenersi fermo il disposto secondo il quale devono essere rimborsati a partire dal 21° anno "Lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Infatti, come recentemente ribadito dal Collegio di Coordinamento, per il periodo successivo al 20° anno, non essendo né indicati con timbro di modifica della letterarietà dei titoli i nuovi rendimenti, né intervenuta alcuna successiva etero-integrazione del contratto, cioè in assenza di interventi normativi sui tassi originariamente pattuiti e dunque di modificazioni rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione del titolo, deve ritenersi che "il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore [...] sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni" (cfr. ampiamente Collegio di Coordinamento, decisione n. 6142/2020), nella sua forma letterale originaria, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del buono fruttifero (Collegio di Coordinamento, decisione n. 5676/2013).

Ne consegue che, come già accennato, la domanda del ricorrente volta ad ottenere con riguardo ai BFP *de quo*, i rendimenti previsti sul retro degli stessi limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, così come letteralmente espresso in valori assoluti, sempre tuttavia al netto della ritenuta fiscale applicabile, merita di essere accolta.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO